

AVVISO PUBBLICO
PER L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI ANNUALITA' 2021

(Legge n.124/2013 art.6 comma 5 – D.M. Infrastrutture e Mobilità Sostenibile 30/7/2021)

VISTO il Decreto Legge 31 Agosto 2013 n.102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, istitutivo della misura a sostegno della morosità incolpevole;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30 luglio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 228 del 23.09.2021, con il quale si è proceduto al riparto della dotazione del Fondo per l'anno 2021, assegnando alla Regione Campania l'importo complessivo di € 5.576.799,61;

VISTA la Circolare della Regione Campania n.0558602 del 10.11.2021;

VISTE le Linee Guida regionali vigenti, approvate dalla DGRC con deliberazione n.568 del 07/12/2021 - pubblicata sul BURC n.114 del 13/12/2021, recante "Aggiornamento linee guida regionali in materia di sostegno alla locazione";

VISTA la Circolare della Regione Campania n. 0642360 del 22.12.2021;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione R.G. n. 16/2021 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione del contributo agli inquilini morosi incolpevoli titolari di contratto di locazione e la relativa modulistica;

SI RENDE NOTO

che gli inquilini morosi, in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito descritte, possono produrre domanda per accedere al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli avvalendosi della procedura a sportello adottata ai sensi delle Linee guida regionali aggiornate con la DGR n.568 del 07/12/2021.

1) REQUISITO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole deve intendersi, ai sensi dell'art.2 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 – pubblicato il 14/07/2014 nella G.U. n.161 serie generale – la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativa in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione di capacità reddituale, riferite al richiedente ovvero ad uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio, sia esso lavoratore dipendente, autonomo o precario, possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- 1.** perdita del lavoro per licenziamento;
- 2.** accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- 3.** cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- 4.** mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

5. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare, che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;
6. la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
7. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
8. in ragione dell'emergenza Covid-19, perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, documentata attraverso l'ISEE corrente e, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2020-2021;

Il Comune, avvalendosi della collaborazione dei Servizi Sociali, potrà attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare in riferimento a fenomeni di precarietà lavorativa, separazione legale, ecc

2) ULTERIORI REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI.

Possono presentare richiesta di contributo coloro che **in presenza di una situazione di morosità incolpevole di cui al precedente art.1**, alla data di pubblicazione del presente avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) reddito ISE del nucleo familiare non superiore a €35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad €26.000,00 calcolati ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e s.m.i.;
- b) sono destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) sono titolari di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1,A8 e A9);
- d) sono residente da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;
- e) sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti alla UE, di un regolare titolo di soggiorno ai sensi del T.U. D.Lgs. 286/98 e ss.mm.ii.;
- f) non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare;
- g) solo per l'annualità 2021, in via sperimentale, tutti i soggetti che siano destinatari anche di una sola lettera di diffida trasmessa per raccomandata A.R. o per PEC, con data anteriore al 30/06/2021.

3) FINALITA' DEI CONTRIBUTI

Il Comune concederà i contributi, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Campania, per le seguenti finalità:

- a) fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale

rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Il contributo potrà essere erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l'intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio eventualmente in corso.

b) fino ad un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole. Il contributo potrà essere erogato al proprietario previa sua richiesta che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio.

c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato; fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di €12.000,00.

I contributi di cui alle suindicate lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Il contributo potrà essere erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e le spese sostenute e comunque ad avvenuto rilascio dell'immobile.

In ogni caso l'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare €12.000,00.

Il Comune in nessun caso si potrà rendere garante del nuovo contratto di locazione.

I contributi saranno erogati nei limiti dei fondi disponibili e potranno essere anche trasferiti direttamente al proprietario dell'alloggio con accordo formalizzato o liberatoria dell'inquilino.

In caso di decesso successivo alla presentazione della domanda, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n.392/1978. In mancanza, il contributo sarà versato agli eredi individuati in base alla disciplina civilistica.

Si precisa che qualora la Regione Campania non dovesse provvedere ad assegnare al Comune di Padula le somme necessarie a finanziare il sostegno alla morosità incolpevole, l'istante, seppur in condizioni di ammissibilità, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune di Padula.

4) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, secondo il modello predisposto, (Allegato A), dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:

- 1.** Fotocopia fronte-retro di documento di riconoscimento in corso di validità o permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (per gli inquilini cittadini extracomunitari);

2. contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente, con ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F23 oppure copia della comunicazione e/o attestazione che comprovi l'opzione, da parte del proprietario, per la c.d. "Cedolare Secca";
3. Autocertificazione in merito alla residenza storica del nucleo (ALLEGATO B – autocertificazione residenza storica) come da dichiarazione allegata);
4. Autocertificazione in merito allo stato di famiglia storico (ALLEGATO B – autocertificazione stato di famiglia);
5. dichiarazione ISE ed ISEE ordinario o corrente, in corso di validità redatta secondo la disciplina normativa vigente;
6. Attestazione ISEE corrente o dichiarazioni fiscali 2020-2021;
7. copia conforme all'originale del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida (*per coloro che hanno ricevuto la citazione della convalida di sfratto*);
8. copia atto di intimazione di sfratto per morosità ed autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020 (*per coloro che non hanno ricevuto la citazione della convalida di sfratto*) OPPURE lettera di diffida trasmessa per raccomandata A.R. o per PEC, con data anteriore al 30/06/2021;
9. dichiarazione del proprietario dell'immobile ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (ALLEGATO C);
10. documentazione comprovante la perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale ovvero: copia lettera di licenziamento, di accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici, attestazione di cessazione di attività libero-professionali o imprese registrate;
11. eventuale attestazione di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare resa dal medico curante o ASL di appartenenza;
12. eventuale copia sentenza di separazione legale;
13. ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Il beneficiario, ai fini dell'accredito dell'eventuale contributo a seguito del trasferimento da parte della Regione Campania, deve dichiarare un conto corrente bancario o postale, di cui sia titolare o cointestatario e il codice IBAN.

5) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere presentata unicamente dal titolare del contratto di locazione, pena la non ammissione.

Essa deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, disponibili presso l'Ufficio Area Amministrativa, o scaricabili dal sito istituzionale del Comune "<https://www.comune.padula.sa.it>".

Le domande possono essere presentate sino al 31/12/2022.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in uno dei seguenti modi:

- 1) consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente, Largo Municipio I;
- 2) tramite raccomandata a/r che dovrà essere spedita in busta chiusa recante l'esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura: Avviso Pubblico per morosità incolpevole –Annualità 2021 ed indirizzata al Comune di Padula - Ufficio Area Amministrativa- Largo Municipio I (si precisa che farà fede, in tal caso, non la data del timbro postale ma la data di acquisizione al protocollo generale dell'Ente e che l'amministrazione declina qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale);
- 3) a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta certificata: "protocollo.padula@asmepec.it" (in tal caso la regolare presentazione delle istanze sarà comprovata dalla ricevuta di avvenuta consegna).

Le domande presentate dai richiedenti saranno accolte fino alla disponibilità dei fondi messi a disposizione dalla Regione Campania.

ART. 6. ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Il presente avviso è attivato mediante la procedura a sportello, come disposto dalla Regione Campania, ovvero:

- le domande saranno registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse;
 - le risorse sono quindi assegnate fino a esaurimento dei fondi disponibili.
- 1) Valutazione tempestiva in ordine cronologico delle singole domande per l'assegnazione dei contributi e determinazione della fascia di contributo spettante come previsto al predetto punto 3;
 - 2) Esame istanze, con richiesta di integrazione, ove necessaria ai fini istruttori;
 - 3) Controllo su tutte le autocertificazioni pervenute, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
Ad esito positivo delle singole istruttorie e quantificato l'importo del contributo spettante, il Comune trasmette l'atto di ammissione al contributo, richiedendo la liquidazione delle somme alla Regione Campania D.G. per il Governo del Territorio 50-09, fino ad esaurimento del fondo, al fine di poter emettere il corrispondente mandato di pagamento in favore degli aventi diritto, con l'avvertenza che tale operazione sarà possibile solo a seguito del materiale accredito dei fondi da parte della Regione Campania.

Si avverte, altresì, che tutte le comunicazioni, relative ai vari stadi del procedimento, saranno rese note agli interessati a mezzo affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazioni sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Per specifiche richieste di integrazione, comunicazioni in merito all'adozione di provvedimenti di diniego, ciascun interessato riceverà apposita comunicazione a mezzo Racc. A/R.

La mancata produzione delle integrazioni, nel termine perentorio assegnato, o il loro non accoglimento, costituirà motivo di decadenza del beneficio.

La liquidazione del contributo ai beneficiari resta subordinata all'esito dei controlli che prevederanno la verifica della veridicità dei dati forniti dai beneficiari sia con l'invio alla Guardia di Finanza competente per territorio degli elenchi stessi che con l'utilizzo delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate.

Il contributo non è cumulabile con il cd. Reddito di cittadinanza, pertanto il Comune, successivamente all'erogazione del contributo, comunicherà all'Inps la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

I contributi saranno liquidati ai comuni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di erogazione accompagnati dai provvedimenti comunali di ammissibilità, sino al 31/12/2022, ovvero sino ad esaurimento del fondo.

7) CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune attiverà le procedure più idonee per garantire l'attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

L'attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari, sarà effettuata avvalendosi delle informazioni in possesso dei propri uffici, dei sistemi informativi/telematici con collegamento alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e di altri Enti della Pubblica Amministrazione e anche con l'invio degli elenchi dei beneficiari alla Guardia di Finanza e alla Prefettura competente per territorio.

In caso di accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la decadenza del beneficio provvedendo al recupero della somma erogata e alla denuncia d'ufficio all'autorità giudiziaria.

Il Comune adotterà le misure necessarie per comunicare alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale – ed alla Direzione Generale del Territorio 50-09 l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

I beneficiari del contributo dovranno depositare al Comune di Padula la documentazione comprovante l'avvenuto utilizzo del contributo entro 40 giorni dall'erogazione dello stesso.

8) TUTELA DELLA PRIVACY

I dati di cui il Comune di Padula entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di Padula.

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tilde Di Pierri, Responsabile Area Amministrativa – tel. 0975778721.

Il presente bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune di Padula www.comune.padula.sa.it o disponibili presso la sede Comunale - Ufficio Area Amministrativa – Largo Municipio 1.

10) INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Area Amministrativa, negli orari di ufficio, e/o contattare i seguenti recapiti telefonici: 0975/778721.

Padula, 21.01.2022

Il Resp. Area Amministrativa
Dott.ssa Tilde Di Pierri